



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 2586/2019

Oggetto: RISALITI SRL - VIA CONTURLI 63, CARASCO (GE). AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.P.R.59/2013 PER EMISSIONI IN ATMOSFERA, RIFIUTI ED INQUINAMENTO ACUSTICO.

In data 08/11/2019 il dirigente BRUZZONE MAURO, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visti

il bilancio di previsione triennale 2019-2021, approvato definitivamente dal Consiglio Metropolitano con Deliberazione n. 51 in data 28/12/2018";

la nota del Segretario della Città Metropolitana di Genova prot. 64304/15 del 28.07.2015 recante ad oggetto: Nuova struttura dell'ente e iter procedurale ed istruttorio degli atti amministrativi;

il combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

in particolare, l'art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) "il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3" del medesimo decreto, ovvero:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

altresi, l'art. 1 del D.P.R. 13 marzo 2013, comma 2, che definisce la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive;

il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

La legge Regione Liguria 18/99;

La circolare della Regione Liguria D.P.R.59/13. Prime indicazioni disciplina AUA.

La circolare prot.n.0049801/GAB del 0711.2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59

Preso atto che

A far data dal 01.01.2015, come disposto dalla L. 07.04.2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" la Città Metropolitana di Genova è subentrata alla Provincia di Genova;

Visti, in particolare

relativamente al comparto rifiuti:

gli Artt. 214 e 216 della Parte V del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.i.i.

il D.M. 05.02.1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22"

il Decreto 5 aprile 2006 n.186 "Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22"

il D.M. 21 luglio 1998, n.350 "Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22"

relativamente al comparto emissioni in atmosfera:

Il Titolo I della Parte V al D.Lgs.152/2006;

La legge Regione Liguria 12/17;

La D.G.R. n. 5869 del 26/08/1994;

relativamente al comparto acustica:

la legge n.447/1995 - art.8 comma 4;

D.Lgs. n. 42/2017

Premesso che

L'impianto di messa in riserva (R13) e recupero rifiuti (R12) della Società Risaliti S.r.l. sito in via Conturli, 63 Carasco (GE) risulta iscritto al registro delle imprese che effettuano attività di gestione rifiuti in regime semplificato con il n.322, ai sensi dell'art.216 del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.;

In data 14.12.2018 la Società aveva presentato al SUAP del Comune di Carasco istanza di autorizzazione unica ambientale per lo stabilimento di Via Conturli, 63 Carasco per attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art.216 D.Lgs n.152/2006, per la gestione di emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 D. Lgs n.152/2006 e per il comparto acustico;

Con nota n.3114 del 18.01.2019 sono stati interrotti i termini procedurali e richieste integrazioni per il comparto emissioni in atmosfera per carenza documentale;

Con nota assunta a protocollo in data 11.04.2019 Città Metropolitana ha ricevuto le integrazioni mancanti richieste;

Con nota prot.n.23420 del 13 maggio 2019 è stato avviato il procedimento ed è stata convocata conferenza di servizi in forma semplificata e modalità asincrona, chiedendo contestualmente precisazioni e chiarimenti in ordine alle integrazioni prodotte in data 11.04.2019;

In data 19.06.2019 assunte a protocollo con n. 30654 sono pervenute le integrazioni richieste con la già citata nota n. 23420 del 13 maggio 2019;

Preso atto che

in data 16.07.2019 ASL4 Chiavarese ha rilasciato parere igienico sanitario favorevole vincolato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) l'area esterna interessata dallo stoccaggio rifiuti dovrà essere sottoposta ad accurata pulizia;
- 2) i cassoni scarrabili contenenti rifiuti polverulenti che stazionano nell'area esterna in attesa del trasporto dovranno essere coperti con teloni impermeabili retraibili;

Atteso che

Il Comune di Carasco in relazione alla nota di Città Metropolitana del 13 maggio 2019 prot.n.23420 di avvio del procedimento e convocazione di servizi non ha fatto pervenire alcuna determinazione e pertanto in base a quanto stabilito dalla normativa vigente ai sensi dell'art.14 bis comma 3 della L.241/90 lo stesso è da assumersi favorevole senza condizioni.

Peraltro agli atti dell'Amministrazione risulta un pregresso parere n.7062 del 11.09.2018 rilasciato dal Comune per lo stesso sito nell'ambito di un diverso procedimento con cui veniva confermato che la destinazione d'uso dell'insediamento produttivo appare compatibile con quelle previste in tale zona urbanistica mentre sotto il profilo acustico rientra nei limiti di immissione previsti dalla zonizzazione acustica comunale per l'area in oggetto.

Viste

la relazione istruttoria in data 04.11.2019 dell'Ufficio Rifiuti, Scarichi e Bonifiche per il comparto gestione rifiuti;

la relazione istruttoria in data 17.10.2019 dell'Ufficio Emissioni ed Oli Minerali, parzialmente rettificata con relazione dell'08.11.2019;

Considerato che

Gestione rifiuti

Dalla documentazione inviata con le integrazioni all'istanza di AUA la Risaliti S.r.l. svolge attività di recupero rifiuti nel sito di Carasco - Via Conturli, 63 di regime di procedura semplificata: l'Azienda risulta iscritta al Registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato ex art.216 – D.Lgs. n. 152/2006 con il n.322. Intendendo installare un macchinario di macinazione cavi originante emissione in atmosfera, la Società ha presentato istanza di AUA facendovi convergere anche il comparto relativo alla gestione rifiuti e chiedendo di apportare le seguenti modifiche non sostanziali all'attività rispetto all'ultima comunicazione fornita per l'iscrizione al registro provinciale delle imprese che effettuano attività di gestione rifiuti in procedura semplificata:

- rinuncia all'attività di recupero R3 sulla tipologia 1.1 rispetto alla comunicazione ex art.216 precedente all'istanza AUA
- eliminazione della pressa adibita al recupero di carta e cartone (tipologia 1.1)
- inserimento delle tipologie 5.7 e 5.8 sui cavi di rame
- inserimento di un impianto di macinazione e selezione dei cavi in rame
- revisione delle quantità istantanee e annuali.

Al fine di compensare la riduzione di spazi da dedicare alle attività di stoccaggio dei rottami metallici presso tale impianto, è stato necessario rivedere le quantità di rifiuti istantanee ed annuali oggetto di AUA presso lo stabilimento di Carasco:

Tipologie di cui al D.M. 05.02.1998	Quantità istantanea in m³	Quantità annuale in t/anno
1.1 carta e cartone	40	300
3.1 metalli ferrosi	90	1.900
3.2 metalli non ferrosi	60	1.000
5.7 spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio	5	190
5.8 spezzoni di cavo in rame	60	1000
6.1 plastica	30	300
6.5 paraurti e plance	10	100
9.1 legno	60	1200
Totale	355	5990

La quantità totale di rifiuti gestiti annualmente è pari a 5.990 t/anno, quindi la classe di iscrizione ai sensi del D.M. n.350/98 è la 5^a (quantità annua di rifiuti da recuperare superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore

a 6.000 tonnellate) sulla base della quale dovranno essere corrisposti annualmente i diritti di iscrizione al Registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato ex art.216 – D.Lgs. n.152/2006.

Le quantità massime comunicate rispettano i limiti massimi imposti dall'allegato 4 al D.M. n.186/2006.

Alle sopracitate tipologie di cui all'allegato 1 suballegato I al D.M. 05.02.1998 corrisponde per Risaliti S.r.l. la gestione dei seguenti CER:

- Tipologia 1.1: carta e cartone – CER 150101, 150105, 150106, 200101
- Tipologia 3.1: rifiuti di ferro acciaio e ghisa – CER 120101, 120102, 150104, 170405,191202, 200140
- Tipologia 3.2: rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe - CER 120103, 120104, 150104, 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407, 191203, 200140
- Tipologia 5.7: spezzoni di cavi con il conduttore di alluminio ricoperto – CER 160216, 170402, 170411
- Tipologia 5.8: spezzoni di cavi di rame – CER 160118, 160122, 160216, 170401, 170411
- Tipologia 6.1: rifiuti di plastica, imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medici chirurgici - CER 020104, 150102, 170203, 191204, 200139
- Tipologia 6.5: paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche – 070213, 160119, 120105
- Tipologia 9.1: imballaggi in legno- CER 030101, 030105, 030199, 150103, 170201, 191207, 200301, 200138

I rifiuti per le diverse tipologie hanno le seguenti provenienze:

- Tipologia 1.1: attività produttive raccolta differenziata di RU, altre forme di raccolta in appositi contenitori su superfici private; attività di servizio.
- Tipologia 3.1: attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di ferro, ghisa e acciaio, raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione.
- Tipologia 3.2: attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di metalli non ferrosi; raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione.
- Tipologia 5.7: scarti industriali o da demolizione e manutenzione di linee elettriche, di telecomunicazioni e di apparati elettrici, elettrotecnici e elettronici.
- Tipologia 5.8: scarti industriali o da demolizione e manutenzione di linee elettriche, di telecomunicazioni e di apparati elettrici, elettrotecnici e elettronici; riparazione veicoli; attività demolizione veicoli autorizzata ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni; industria automobilistica.
- Tipologia 6.1: raccolte differenziate, selezione da R.S.U. o R.A.; attività industriali, artigianali e commerciali e agricole; attività di costruzione e demolizione.
- Tipologia 6.5: attività di demolizione veicoli autorizzata, attività di riparazione e sostituzione su veicoli in servizio, industria automobilistica.
- Tipologia 9.1: industria edile e raccolta differenziata, attività industriali, artigianali, commerciali, agricole e di servizio; attività di demolizioni.

I rifiuti verranno accettati previa verifica di conformità di rispondenza alle tipologie di riferimento, quindi subiranno la pesatura e lo scarico nelle aree dedicate, tutte al coperto e su superficie impermeabile.

Lo stoccaggio avverrà parte in cumuli e parte all'interno di contenitori, sulle aree interne al capannone così come indicato nell'allegata planimetria.

L'attività di recupero richiesta dall'Azienda consiste nell'operazione R13 di cui all'allegato C al D.Lgs. n.152/2006 - Parte IV, ovvero "messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12" per tutte le tipologie di rifiuti trattati, con eventuale selezione e cernita. Per la sola tipologia 5.8 (1000 t/anno) l'operazione comprenderà attività di selezione, finalizzata a separare il conduttore in rame dalla guaina esterna in plastica, a tal fine verrà impiegato un impianto di macinazione e riciclaggio dei cavi con una potenzialità di trattamento pari a 4,8 t/giorno. La parte in rame verrà posta nei cumuli adibiti alla tipologia 3.2, mentre la plastica potrà essere gestita nella tipologia 6.1, oppure in deposito temporaneo. A seguito della specifica normativa consistente nella definizione dell'operazione R12, si ritiene che tale attività rientri in tale operazione e non in R13.

Per l'attività di selezione verrà impiegato un premacinatore TG680 e un impianto di macinazione e riciclaggio cavi Marca Tecnoecology modello T300, che consentirà di separare il conduttore in rame della guaina esterna.

Per quanto attiene alle due tipologie di attività 3.1. e 3.2 riferite a rifiuti metallici di varia origine e provenienza, il suballegato 1 all'Allegato 1 al D.M. 05.02.1998 prevede che gli stessi "non siano radioattivi (...)" ai sensi della vigente normativa in materia. Pertanto verranno in questa sede inserite prescrizioni relativamente alla necessità di esecuzione di controlli radiometrici sui carichi in ingresso.

Emissioni in atmosfera

Dall'attività svolta presso il sito vengono originate emissioni convogliate e diffuse.

L'attività di macinazione dei cavi darà origine ad un punto di emissione in atmosfera che avrà le seguenti caratteristiche:

punto	Descrizione	Portata (m ³ /h)	Inquinante	Limite (mg/m ³)	Sezione (m ²)	Tipologia di abbattimento
E1	Macinazione cavi	4560	Polveri	50	0,196	Filtro a maniche

La quantità massima di cavi in rame immessi nell'impianto di macinazione è di 0,6 t/h per una quantità massima giornaliera di 4,8 t/giorno sulle 8 h/h giornaliere di funzionamento dell'impianto.

Dal processo la ditta prevede di ottenere 50% gomma e 50% rame

L'impianto di abbattimento, costituito da filtro a maniche, avrà le seguenti caratteristiche:

- grammatura del tessuto filtrante : 400 g/m²
- superficie filtrante: 45 m²
- velocità di filtrazione: 1,7 m/min
- diametro del camino: 0,5 m
- sistema di pulizia : vibrazione
- altezza emissione : 13 m s.l.s.

Le emissioni diffuse hanno origine da cumuli stoccati di rifiuti di carta e cartone, metalli, cavi, plastica e

legno.

Ritenuto

di poter rinnovare l'iscrizione al Registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato ex art.216 – D.Lgs. n.152/2006;

di richiedere la prosecuzione del versamento annuale dei diritti di iscrizione al suddetto registro considerato che i proventi di tali diritti vengono impiegati per l'espletamento delle attività previste al comma 6 dell'art.216 del D. Lgs. n.152/2006 "per la tenuta dei registri di cui agli articoli 215, comma 3, e 216, comma 3, e per l'effettuazione dei controlli periodici";

di autorizzare l'attività di macinazione dei rifiuti costituiti da cavi di rame entro il limite di 1000 t/anno e con codice operazione R12;

di impartire talune prescrizioni gestionali all'attività di messa in riserva (R13) al fine di regolare le modalità di stoccaggio dei rifiuti nell'insediamento, anche a completamento di quanto già previsto dalle disposizioni impartite dal D.M. 05.02.1998;

di inserire talune prescrizioni relative alle verifiche radiometriche sui carichi di rifiuti in ingresso all'impianto in quanto lo stesso D.M. 05.02.1998 richiede la "non radioattività" per le tipologie di rifiuti ricadenti nelle tipologie di attività 3.1 e 3.2 (metalli di diversa provenienza ed origine);

che, in base a quanto disposto dall'allegato 1, suballegato 2, punto 1 del D.M.A. 05.02.1998, per le emissioni conseguenti al recupero di materia dai rifiuti non pericolosi in processi a freddo, debbano essere fissati i valori limite minimi contenuti nelle disposizioni nazionali, legislative, regolamentari ed amministrative riferite agli cicli di produzione, ridotti del 10%;

che, poiché per le attività di macinazione, tra cui rientra quella oggetto del presente provvedimento, la DGR n. 5869 del 26.08.1994 fissa per le emissioni derivanti dalle attività di macinazione generiche un limite di polveri pari 20 mg/m^3 (riferiti a 0°C e 1013 hPa), il limite da imporre per tale parametro sia pari a 18 mg/m^3 , corrispondente al limite fissato dalla DGR citata ridotto del 10%;

che l'impianto di macinazione cavi non sia da sottoporre a screening / VIA, in quanto il quantitativo di rifiuti macinati giornalmente è inferiore a 10 t;

di prevedere per emissioni diffuse l'obbligo del rispetto di quanto indicato all'allegato V parte I D.Lgs. n.152/06.

Preso atto che

In 11.10.2019 è pervenuta tramite procedura di accesso alla BDNA dalla competente Prefettura comunicazione antimafia di cui all'art.87 del D.Lgs.n.159/2011 ss.mm.ii;

Dato atto

dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse da parte del responsabile di procedimento rispetto al procedimento assumendo;

dell'avvenuta verifica contabile inerente i versamenti degli oneri istruttori previsti dalla D.G.P. n.183/2011 tramite bonifico bancario in data 19.11.2019;

DISPONE

di rilasciare l'autorizzazione unica ambientale alla Società Risaliti S.r.l. per lo stabilimento sito in via Conturli,

63 - Carasco per la durata di 15 anni - relativamente ai comparti rifiuti, aria ed acustica;

- di autorizzare alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 269, comma 7, del D.Lgs. 152/06, lo stabilimento suddetto;
- di autorizzare la gestione di talune tipologie di rifiuti ai sensi degli artt.214 e 216 della Parte V del D.Lgs.n.152/2006, confermando l'iscrizione al Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato con il n.322;
- di acquisire la comunicazione presentata ai sensi dell'art. 8 della l. 447/1995, senza impartire prescrizioni, fatto salvo l'obbligo del rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico e dei regolamenti regionali e comunali;
- di sottoporre la Società Risaliti S.r.l. sito in via Conturli, 63, Carasco al rispetto delle seguenti prescrizioni:

Gestione rifiuti

- a) nell'insediamento di via Conturli, 63 in Carasco (GE) i rifiuti dovranno essere stoccati sulle aree indicate nella planimetria in allegato 3 al presente Atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale. Dovrà essere osservata, in qualsiasi momento, la disposizione dell'impianto con aree di lavorazione e stoccaggio lì rappresentate. Nessun rifiuto dovrà essere stoccato al di fuori delle aree indicate in planimetria;
- b) potrà essere effettuata la messa in riserva (R13) delle sole tipologie di rifiuti riportate in premessa (coi relativi CER), con i relativi quantitativi massimi per singolo CER e tipologie di attività. Il quantitativo massimo di rifiuti in messa in riserva è pari a 355 m³. Potrà altresì essere effettuata l'operazione di separazione rame/plastica sui soli CER costituiti da cavi elettrici, tramite macinazione, per un quantitativo massimo pari a 1000 t/anno e codice operazione R12;
- c) il tempo massimo di messa in riserva dei rifiuti è di un anno;
- d) all'arrivo all'impianto il carico dovrà essere verificato da operatore della Ditta al fine di appurarne la corrispondenza di quanto dichiarato dai documenti di trasporto. I rifiuti non conformi a quanto indicato nei FIR in ingresso o a quanto autorizzato come ricevibile con il presente Atto, dovranno essere respinti. Ogni qual volta un carico di rifiuti venga respinto (per qualunque motivo), il gestore dell'impianto dovrà darne tempestiva comunicazione alla Città Metropolitana di Genova (a mezzo FAX o PEC: pec@cert.cittametropolitana.genova.it) entro e non oltre 24 ore, trasmettendo copia del formulario di identificazione o altro documento equivalente;
- e) tutti i rifiuti in ingresso ed in uscita dall'impianto dovranno essere sottoposti a pesatura ed alle verifiche previste sia nella relazione allegata all'istanza di AUA, sia nei criteri definiti dal D.M. 05.02.1998. I risultati delle pesate dovranno essere stampati e registrati sul registro di carico e scarico rifiuti. Eventuali rilevanti difformità con quanto indicato nei FIR dovranno essere motivate ed indicate nella sezione "Note" del già citato registro. Dovranno essere conservati per almeno 5 anni gli scontrini/attestazioni delle pesate effettuate;
- f) la Società Risaliti dovrà fornire agli Enti competenti un protocollo per la gestione dei controlli della radioattività sui rifiuti che richiedono tale verifica e che dovrà essere elaborato da un E.Q. in materia, alla luce delle prescrizioni qui di seguito impartite. Il documento "Protocollo controlli radioattività" dovrà pervenire ad Arpal ed alla Città Metropolitana di Genova entro il 31.12.2019 e dovrà prevedere, tra le altre cose, l'individuazione di un'area dedicata allo stazionamento dei carichi i cui livelli radiometrici superino i limiti di legge. Lo stesso dovrà essere approvato dall'Autorità Competente che si riserva di integrare le prescrizioni del presente Atto con alcune specifiche sulla gestione delle misure radiometriche, anche a seguito di eventuali osservazioni da parte del Settore fisico di Arpal;

- g) come previsto dal D.M.05.02.1998, prima dell'accettazione, tutti i rifiuti in ingresso devono essere sottoposti ai controlli di radioattività, con apposita strumentazione, da parte di personale della Società Risaliti (appositamente formato da un Esperto Qualificato (E.Q.) almeno di secondo grado) e secondo il protocollo interno di cui al precedente punto. Le rilevazioni devono essere eseguite in area appositamente individuata tale per cui, in caso di successivo rilevamento radiometrico di livelli anomali, il carico non debba essere spostato. Nell'ambito della documentazione di cui al precedente punto dovranno essere fornite le caratteristiche tecniche del rilevatore impiegato;
- h) l'apparecchiatura adibita ai controlli radiometrici sui rifiuti in ingresso all'impianto deve essere mantenuta in efficienza e periodicamente tarata presso centro autorizzato. L'azienda deve essere sempre in grado di esibire un certificato di taratura e calibrazione valido e riportante la successiva scadenza della verifica strumentale;
- i) deve essere compilato un registro delle rilevazioni effettuate secondo le indicazioni dell'E.Q. e che deve prevedere almeno l'indicazione di: data e ora della rilevazione; dati identificativi del carico atti alla ricostruzione della provenienza; esito delle misure; valore radiometrico del fondo ambientale misurato e firma dell'operatore che ha eseguito la rilevazione;
- j) il rilievo di un livello di contaminazione radiometrica deve portare all'isolamento immediato del carico in questione, alla comunicazione immediata del rilevamento di livello anomalo alla Prefettura di Genova ed all'Autorità di P.S. più vicina (art. 25 D.Lgs 230/95 e s.m.i.). Inoltre, deve essere data comunicazione ai competenti organi dell'S.S.N., al Comando Provinciale dei VV.FF., alla Direzione Provinciale del Lavoro ed ad ARPAL;
- k) le operazioni conseguenti il rilevamento di livelli anomali devono essere eseguite sotto la supervisione di un E.Q. almeno di secondo grado con apposito incarico, che curerà la sorveglianza fisica della radioprotezione;
- l) ad ogni dipendente dovrà essere fornito un documento contenente le modalità di esecuzione dei controlli radiometrici, di annotazione degli esiti e di gestione delle eventuali non conformità rilevate e ritrovamento di materiale radioattivo. Tale documento dovrà essere consegnato in copia ad ogni dipendente, attestandone l'avvenuta consegna;
- m) ai fini di ottemperare alle rispettive competenze gli organi di controllo devono essere informati preventivamente delle operazioni poste in essere dall'Azienda a seguito di rilievi anomali di radioattività;
- n) i rifiuti dovranno essere conferiti a soggetti debitamente autorizzati per le ulteriori fasi di recupero;
- o) le aree di messa in riserva e i contenitori in cui sono posti i rifiuti dovranno essere individuati chiaramente con segnaletica verticale e/o orizzontale;
- p) tutti i contenitori adibiti allo stoccaggio dei rifiuti ed anche i cumuli nel capannone dovranno essere dotati di etichetta/seгнаletica con indicazione dei relativi codici CER ed ognuno di essi dovrà essere adibito alla raccolta di una sola tipologia di rifiuto o comunque di rifiuti aventi caratteristiche merceologiche affini;
- q) l'area di conferimento dei rifiuti dovrà essere chiaramente individuata e distinta dall'area di messa in riserva;
- r) la pavimentazione impermeabile di tutte le aree (adibite allo stoccaggio e/o alla movimentazione dei rifiuti) dovrà essere mantenuta integra e ripristinata in caso di danneggiamenti;
- s) dovranno essere tempestivamente presentate alla Città Metropolitana di Genova le dichiarazioni attestanti i requisiti soggettivi di cui all'art. 10 del D.M. 05.02.1998 in occasione di ogni eventuale futura variazione dei soggetti individuati dallo stesso art. 10 citato;
- t) entro il 30 aprile di ogni anno dovranno essere versati alla Città Metropolitana di Genova i diritti di iscrizione determinati secondo quanto disposto dall'art. 214 comma 5 del D.Lgs. n.152/2006 e del D.M. 21 luglio 1998, n.3350 e pari ad 103,29 € per la classe di attività 5;

- u) dovrà essere mantenuta per tutta la durata della presente autorizzazione una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni ambientali e danni a terzi derivanti dall'esercizio dell'attività di recupero;
- v) presso l'impianto - fatto salvo quanto previsto all'art. 188 comma 1bis del D.Lgs. n.152/2006 e dal D.M.A. 05.02.1998 e ss.mm.ii. - potranno essere conferiti i rifiuti, per i quali l'impianto è autorizzato, non accompagnati da formulario (o documento equivalente con riferimento alla disciplina SISTRI) solo alle condizioni previste dalla normativa vigente e in particolare nel rispetto delle specifiche di seguito riportate:
 - i. rifiuti soggetti alle disposizioni di cui all'art. 266, comma 5, del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.: potranno essere ricevuti tali rifiuti solo da soggetti abilitati allo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio e previa compilazione del modulo di autodichiarazione conferimento rifiuti di cui all'Allegato 1 alla presente determinazione che dovrà essere conservato unitamente al registro di carico e scarico. L'Azienda dovrà annotare sul registro di carico e scarico in luogo degli estremi del formulario il numero progressivo del suddetto modulo e nelle annotazioni la precisazione che il carico è stato ricevuto ai sensi dell'art.266, comma 5, del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. indicando il codice fiscale del conferente. Al di fuori delle condizioni sopra riportate non potranno essere ricevuti senza formulari, i rifiuti soggetti alle disposizioni di cui all'art. 266, comma 5, del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.;
 - ii. rifiuti domestici conferiti da privati cittadini: premesso che tali rifiuti sono normalmente conferiti con le modalità previste dai vari Comuni, si ritiene che in casi particolari (comuni sprovvisti di centri di raccolta, centri di raccolta insufficienti, distanza eccessiva dal centro di raccolta ecc.) o comunque in maniera occasionale, il cittadino che intende avviarli a recupero in quanto prodotti in conto proprio può conferirli all'impianto previa compilazione del modulo di autodichiarazione conferimento rifiuti di cui all'Allegato 2 alla presente determinazione che dovrà essere conservato unitamente al registro di carico e scarico. L'Azienda dovrà annotare sul registro di carico e scarico, in luogo degli estremi del formulario, il numero progressivo del suddetto modulo e nelle annotazioni la precisazione che il carico è stato ricevuto da privati cittadini indicando il C.F. del conferente. Al di fuori delle condizioni sopra riportate non potranno essere ricevuti rifiuti senza formulari conferiti da privati cittadini.
- w) per ogni altro aspetto l'attività dovrà essere svolta nel rispetto delle norme tecniche gestionali e nel mantenimento delle condizioni e dei requisiti stabiliti dagli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. nonché dal D.M. 05.02.1998;
- x) dovrà essere costituita e mantenuta, per tutta la durata della presente autorizzazione, a favore della Città Metropolitana di Genova una garanzia finanziaria di entità pari ad una copertura di 169.305,09 € (corrispondenti al trattamento di 1000 t/anno e 4,8 t/giorno di rifiuti non pericolosi) e comprensivo di adeguamento ISTAT dell'importo rispetto alle garanzie finanziarie stabilite nell'allegato A della Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n.25 del 30.06.2014 in base ai criteri e le indicazioni date con D.G.R. n. 1014/2012) con una delle seguenti modalità:
 - i. reale e valida cauzione ai sensi dell'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e s.m.i.;
 - ii. polizza fideiussoria che preveda l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione e senza eccezioni, con efficacia fino a svincolo da parte dell'Amministrazione beneficiaria.
- y) la garanzia finanziaria prestata a favore della Città Metropolitana di Genova, in osservanza alla prescrizione di cui al precedente punto x), dovrà coprire l'intera durata dell'autorizzazione e sarà svincolabile al termine delle verifiche e valutazione delle condizioni del sito e comunque entro i due anni successivi alla scadenza;
- z) l'entità della garanzia di cui al precedente punto x) potrà essere ridotta del 40% in caso di possesso per l'impianto della certificazione del Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001 o del 50% se l'impresa è registrata ai sensi del regolamento EMAS 1221/2009/CE; la Ditta dovrà inviare tempestivamente alla Città Metropolitana di Genova, ogni eventuale attestazione di certificazioni di qualità (o suo rinnovo) ottenuta;

aa) l'atto costitutivo della garanzia di cui al precedente punto x) dovrà essere consegnato in originale alla Città Metropolitana di Genova – Servizio Tutela Ambientale – Ufficio Rifiuti, Scarichi e Bonifiche, entro 10 giorni dal ricevimento del presente Atto. La garanzia finanziaria presentata sarà soggetta a verifica di accettabilità da parte della Città Metropolitana di Genova. L'efficacia della presente autorizzazione è subordinata all'accettazione della garanzia finanziaria da parte della Città Metropolitana di Genova;

bb) alla chiusura dell'impianto:

- i. dovrà essere assicurata la messa in sicurezza del sito e il ripristino del luogo, compatibile con la destinazione d'uso del sito stesso, in conformità alla normativa vigente;
- ii. la Società dovrà assicurare la rimozione dall'area dei rifiuti presenti;
- iii. la Società dovrà predisporre controlli sulle matrici ambientali potenzialmente suscettibili di contaminazione determinata dall'attività svolta; nel caso la tipologia dei rifiuti stoccati e le condizioni di esercizio dell'attività consentano di escludere la compromissione delle matrici ambientali, dovrà comunque essere relazionato sulle motivazioni alla base di tale conclusione.

Emissioni in atmosfera

- 1) La Ditta, almeno 15 giorni prima della messa in esercizio dell'impianto di macinazione cavi originante E1 facenti parte dello stabilimento ubicato in Via Conturli, 63 - Carasco, dovrà darne comunicazione alla Città Metropolitana di Genova, al Comune di Carasco ed all'ARPAL.
- 2) L'impianto di macinazione cavi originante E1 dovrà sempre funzionare con l'impianto di aspirazione ad esso collegato regolarmente attivo. In caso di guasto o malfunzionamento del sistema di aspirazione l'attività dell'impianto di macinazione dovrà essere immediatamente sospesa. L'attività potrà essere ripresa solo al totale ripristino dell'impianto di aspirazione.
- 3) L'emissione E1 dovrà essere mantenuta entro i seguenti limiti (riferiti a 0°C e 1013 hPa):
 - portata: 4560 Nm³/h
 - polveri: 18 mg/m³
- 4) Entro 15 giorni dalla data di messa in esercizio, la Ditta dovrà provvedere alla messa a regime dell'impianto e ad eseguire, secondo le modalità del successivo punto 5), analisi di collaudo sull'emissione E1 per la determinazione dei parametri di portata e polveri di cui al precedente punto 3), riferiti a 0°C e 1013 hPa. I referti analitici dovranno essere trasmessi alla Città Metropolitana di Genova entro i 30 giorni successivi. Le analisi di collaudo potranno avere valenza della verifica analitica del successivo punto 6. Congiuntamente al collaudo analitico, dovrà essere inoltrata alla Città Metropolitana di Genova una relazione tecnica in cui si attesti la conformità dell'intervento realizzato a quello autorizzato ovvero si forniscano motivazioni circa eventuali discrepanze. Dovrà altresì essere inviato lo schema del condotto originante l'emissione E1 in scala 1:20.
- 5) I campionamenti alle emissioni E1 dovranno essere effettuati nelle condizioni più gravose di esercizio e l'accertamento delle caratteristiche delle emissioni dovrà avvenire mediante rilevamento analitico sperimentale da effettuarsi adottando le seguenti metodologie:

Manuale UNICHIM. n. 158/1988	Misure alle emissioni. Strategie di campionamento e criteri di valutazione.
Norma UNI EN ISO 16911-1:2013	Emissione da sorgente fissa. Determinazione manuale ed automatica della velocità e della portata di flussi in condotti. Parte 1 : metodo di riferimento manuale.
Norma UNI EN 15259:2008	Emissioni da sorgente fissa. Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell'obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione.
Norma UNI EN 13284-1:2017	Emissioni da sorgente fissa. Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Parte 1: Metodo manuale gravimetrico

L'utilizzo di metodiche diverse da quelle sopra riportate dovrà essere preventivamente concordato con la C.M. di Genova.

- 6) Con cadenza annuale (01.01.- 31.12 di ogni anno) la ditta dovrà sottoporre a verifica analitica le emissioni E1 nelle condizioni più gravose di esercizio per la determinazione dei parametri già individuati al precedente punto 3) secondo le modalità di cui al precedente punto 5).
- 7) I risultati delle verifiche analitiche di cui al precedente punto 6) dovranno essere a disposizione degli enti di controllo presso lo stabilimento a partire dal 2 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del campionamento. I referti dovranno essere conservati presso lo stabilimento per almeno 5 anni.
- 8) L'azienda dovrà provvedere ad effettuare la manutenzione ordinaria al sistema di aspirazione e alla cabina filtrante secondo le modalità indicate dai fornitori. Dovrà comunque provvedere a un'ispezione delle maniche filtranti e del relativo impianto di pulizia ad aria compressa ogni due mesi.
- 9) La ditta dovrà dotarsi di un registro di gestione dell'impianto di macinazione cavi originante E1, preventivamente vistato dalla Città Metropolitana, su cui annotare
 - a) Quantità annua di cavi macinati (t/anno);
 - b) Eventuali guasti o disservizi degli impianti afferenti ad E1;
 - c) Date delle ispezioni periodiche e delle manutenzioni ordinarie e straordinarie effettuate sull'unità filtrante afferente ad E1.

Il registro dovrà essere conservato per almeno 5 anni dalla data dell'ultima registrazione presso lo stabilimento e messo a disposizione per eventuali controlli da parte degli enti preposti.
In ogni caso non potranno essere macinati più di 10 t giornalieri di cavi.
- 10) L'Azienda dovrà provvedere all'applicazione di tutti gli accorgimenti necessari, compresi quelli indicati nell'allegato V parte I del D.Lgs. n.152/2006, al fine di limitare la formazione di emissione diffuse dalla movimentazione/stoccaggio dei materiali potenzialmente polverulenti.

- 11) Presso lo stabilimento di Via Conturli, 63 Carasco, dovrà essere sempre mantenuta copia della documentazione tecnica presentata in sede di AUA che ha portato al rilascio del presente provvedimento dirigenziale ad eventuale disposizione degli enti di controllo.
- 12) Come richiesto dalla ASL 4 Chiavarese, l'area esterna interessata dallo stoccaggio rifiuti dovrà essere sottoposta ad accurata pulizia.
- 13) Come richiesto dalla ASL 4 Chiavarese, i cassoni scarrabili contenenti rifiuti polverulenti che stazionano nell'area esterna in attesa del trasporto dovranno essere coperti con teloni impermeabili retraibili.

Il presente provvedimento ha validità 15 anni. Dovrà essere richiesto il rinnovo almeno 6 mesi prima della scadenza.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale non esime dall'obbligo di ottenere ogni altra autorizzazione o provvedimento comunque denominato previsto dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto, non sostituito dalla medesima.

RAMMENTA

che le eventuali inosservanze di prescrizione in materia di gestione rifiuti determineranno l'avvio di un procedimento di diffida a carico dell'Azienda e la richiesta di adeguare, entro un determinato termine, la gestione rifiuti alle condizioni qui autorizzate. Il mancato adeguamento entro il termine sopracitato determinerà l'adozione di un Atto di divieto di prosecuzione dell'attività.

INVIA

Il presente provvedimento al SUAP del Comune di Carasco, per la successiva trasmissione:

1. alla ditta Risaliti S.r.l.;
2. all'ARPAL;
3. al Comune di Carasco;
4. alla ASL 4 Chiavarese.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento ai sensi del D.Lgs n.104/2010.

DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
EN TR ATA	301000 2	0	300377 1	+	600,00					238	2018		
Note:													
EN TR ATA	301000 2	0	300162 4	+	280,00					245	2018		
Note:													
TOTALE ENTRATE:				+	880,00								
TOTALE SPESE:				-									

Sottoscritta dal Dirigente
(BRUZZONE MAURO)
con firma digitale

**Modulo di Autocertificazione (ai sensi art. 46 DPR 445/2000) di conferimento rifiuti
Effettuato ai sensi dell'art. 266 comma 5 del D. Lgs 152/06 e smi**

Prot. n. del.....

Il sottoscritto.....nato a

residente in.....Via

in qualità di.....

della ditta.....

C.F./P.IVA.....

Documento TipoN°rilasciato da.....

DICHIARA

1) che i rifiuti in tal modo descritti:

.....CER.....

che si intende conferire presso l'impianto

sono soggetti alla disposizioni di cui all'art. 266 comma 5 del D. Lgs 152/06 e smi (rifiuti raccolti e trasportati in forma ambulante) e pertanto non accompagnati dal formulario di trasporto;

2) di esercitare attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sopra citati in forma ambulante

in forza delle seguenti autorizzazioni che sono presenti in copia sul mezzo utilizzato per il presente trasporto

Iscrizione presso C.C.I.A.A. intestata a

Licenza Comunale n°

Altro

3) di raccogliere e trasportare solo rifiuti che formano oggetto del proprio commercio

4) di utilizzare per il conferimento dei rifiuti un automezzo di sua proprietà o comunque

nella propria disponibilità. Targa automezzo

, lì.....

In fede

Modulo di Autocertificazione (ai sensi art. 46 DPR 445/2000) di conferimento rifiuti

Effettuato in proprio da privati cittadini

Prot. n. del.....

Il sottoscritto.....nato a

residente in.....Via

C.F.

Documento Tipo N°.....rilasciato
da.....

DICHIARA

1) che i rifiuti in tal modo descritti:

.....

che si intende conferire presso l'impianto

sono di provenienza dal proprio domicilio , sito in:

Via

2) di non accompagnare i suddetti rifiuti con il formulario di trasporto in quanto trattasi di conferimento di privato cittadino e non di impresa;

3) di utilizzare per il conferimento dei rifiuti un automezzo di sua proprietà o comunque nella propria disponibilità. Targa automezzo


4) che i rifiuti di cui trattasi non vengono conferiti presso centri di raccolta del servizio pubblico per i seguenti motivi.....

.....



.....

, li.....

In fede



TIPOLOGIE DM 5/02/98	DESCRIZIONE TIPOLOGIA	OPERAZIONE RECUPERO	MODALITA' E QUANTITA' STOCCAGGIO ISTANTANEO	QUANTITA' MASSIMA ANNUALE
1.1	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi [150101] [150105] [150106] [200101]	R13	Cumulo-contenitore nel capannone - 40 mc	300 t
3.1	rifiuti di ferro, acciaio e ghisa [120101] [120102] [150104] [170405] [191202] [200140]	R13	Cumuli-contenitori nel capannone - 90 mc	1.900 t
3.2	rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe [120103] [120104] [150104] [170401] [170402] [170403] [170404] [170406] [170407] [191203] [200140]	R13	Cumuli-contenitori nel capannone - 60 mc	1.000 t
5.7	spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto [160216] [170402] [170411]	R13	Cumuli-contenitori nel capannone - 5 mc	190 t
5.8	spezzoni di cavo di rame ricoperto [160118] [160122] [160216] [170401] [170411]	R13	Cumuli-contenitori nel capannone - 60 mc	1.000 t
6.1	rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici [170203] [150102] [191204] [200139]	R13	Cumuli-contenitori nel capannone - 30 mc	300 t
6.5	Paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche [070213] [160119] [120105]	R13	Cumuli-contenitori nel capannone - 10 mc	100 t
9.1	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno [03.01.01] [03.01.05] [15.01.03] [03.01.99] [17.02.01] [20.01.38] [19.12.07] [20.03.01]	R13	Cumuli-contenitori nel capannone - 60 mc	1.200 t



Domanda di AUA ai sensi del DPR 59/2013
 RISALITI S.r.l. - Via Conturli 63 Carasco (GE)
 Tavola relativa agli stoccaggi rifiuti ed emissioni in atmosfera - Giugno 2019
 Ecoricerche S.r.l. scala 1:200 — 2 m



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Emissioni e oli minerali

Oggetto: RISALITI SRL . VIA CONTURLI 63, CARASCO (GE). AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.P.R.59/2013 PER EMISSIONI IN ATMOSFERA, RIFIUTI ED INQUINAMENTO ACUSTICO.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENT RAT A	3010002	0	3003771	+	600,00					238	2018		
Note:													
ENT RAT A	3010002	0	3001624	+	280,00					245	2018		
Note:													
TOTALE ENTRATE:				+	880,00								
TOTALE SPESE:				+									

Genova li, 12/11/2019

**Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

(POLESE BARBARA)
con firma digitale